



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 302 del 28 MAG. 2020

**OGGETTO: STIPULA DI N. 2 CONVENZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA
ALLARGATA PRESSO STUDI MEDICI PRIVATI PROFESSIONALI.**

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DELLA UOC GESTIONE OPERATIVA

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 22/05/2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore UOC Gestione Operativa
Dott. Marco M. Gelmetti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 302 del 28 MAG. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO; il D.Lgs. 502/92 e s.m.i., con particolare attenzione all'art.15 *quinquies* che definisce le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti del ruolo sanitario;
- il D.P.C.M. del 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale";
- la Legge n.120/2007, come modificata dal D.L. n.158/2012;
- il CC.NN.LL. della dirigenza medica e sanitaria del SSN, in vigore;

Premesso che:

- a) l'art. 2 del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha apportato una serie di modificazioni all'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 avente ad oggetto "Attività libero-professionale intramuraria". In particolare, la lett. b) del richiamato articolo ha stabilito che le Regioni e le Province Autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a bis) del successivo comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) entro il 31 marzo 2013, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono procedere alla predisposizione e attivazione, di un'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete. Con l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura è pertanto garantito l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti;
- c) in data 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 49/CSR) è stata sancita l'Intesa Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modifiche e integrazioni, sullo schema del decreto del Ministro della Salute recante:

mf

dk



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 302 del 28 MAG. 2020

"Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete di supporto alle attività di libera professione intramuraria;

- d) in data 30.04.2013 con nota prot. n. H1.2013.0013062, Regione Lombardia ha concesso alle Aziende Sanitarie presso le quali non risultino disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero-professionale la facoltà di concedere, su richiesta degli interessati, la temporanea continuazione dello svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali già autorizzati ai sensi del comma 3° - art. 22 bis del D.L. 223/2006, utilizzando modalità tecnico-organizzative compatibili con quelle definite dal D.L. 158/2012, fino all'attuazione delle emanande disposizioni della Giunta Regionale;
- e) in data 19 febbraio 2018 (Rep. Atti n. 19/CSR) è stata sancita l'Intesa Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modifiche e integrazioni, concernente l'aggiornamento dei criteri per la verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della attività libero - professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete;
- f) le "Linee Guida sull'esercizio della libera professione da parte dei Dirigenti medici e Sanitari non Medici del Servizio Sanitario Nazionale con rapporto di lavoro esclusivo" del 06 febbraio 2018, in atti, prodotte dai lavori del Gruppo Tecnico di Regione Lombardia in materia di linee guida sulla libera professione intramuraria;
- g) il comma 8 ter. dell'art. 18 della LR 33/2009 così come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. dd) della L.R. 28 novembre 2018, n. 15, prevede che è autorizzato in via sperimentale lo svolgimento dell'attività libero-professionale con le modalità dell'intramoenia allargata secondo i criteri e i presupposti previsti dalla normativa vigente, da declinare nelle linee guida di cui al comma 8 bis, che disciplinano anche i criteri idonei ad assicurare la trasparenza delle agende, la tracciabilità dei pagamenti e il collegamento in rete con le strutture del sistema;
- h) le "Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL" approvate con DGR n. XI/2638 del 16.12.2019;

Richiamata la deliberazione n. 762 del 20.12.2019, avente ad oggetto "Rilevazione studi medici attivi. Rinnovo anno 2020" con cui questa Azienda, tra l'altro, prendeva atto della possibilità di autorizzare tre ulteriori studi medici di intramoenia allargata, disponibili per eventuali dirigenti medici che ne facessero motivata richiesta nel corso del 2020;

Richiamata altresì, la deliberazione n. 276 del 11.05.2020 avente ad oggetto "Stipula di una convenzione per l'effettuazione di prestazioni specialistiche in regime di libera professione intramuraria allargata presso studio medico privato professionale" con cui questa Azienda ha attivato un nuovo studio medico di intramoenia allargata, e che pertanto l'Azienda ha la possibilità di autorizzare ulteriori due studi medici;

Dato atto che con nota depositata in atti il dott. Filippo Randelli ha richiesto la disponibilità di questa Azienda alla stipula di una convenzione per l'esercizio di attività specialistica in regime di libera professione intramuraria allargata presso lo studio medico professionale privato sito in via Baracchini n. 10, Milano (MI);

Dato atto altresì, che con nota depositata in atti la dott.ssa Simona Odella ha richiesto la disponibilità di questa Azienda alla stipula di una convenzione per l'esercizio di attività specialistica in regime di libera professione intramuraria allargata presso lo studio medico professionale privato sito in Corso di Porta Romana n. 55, Milano (MI);

ur

h



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 302 del 28 MAG. 2020

Preso atto che le autorizzazioni dello studio del dott. Randelli e della dott.ssa Odella si collocano all'interno del perimetro del n. 6 studi autorizzati alla data dell'ultima rilevazione effettuata da Regione Lombardia, sia per il PO Pini che per il PO CTO;

Tenuto conto che:

- gli spazi dedicati all'attività libero-professionale ambulatoriale intramuraria presso la sede di P.zza Cardinal Ferrari non sono sufficienti a rispondere a pieno alle esigenze dei medici che svolgono attività presso il PO Pini, e che pertanto questa Azienda ha la possibilità di offrire - in via temporanea e sino all'ampliamento dell'attuale offerta di spazi - consulenze specialistiche ambulatoriali a terzi a pagamento senza ridurre l'offerta erogata;
- la ristrutturazione degli spazi afferente al VII AdPQ ASST Gaetano Pini/CTO approvata con D.G.R. n. X/5136 del 9 maggio 2016 e D.G.R. n. X/5510 del 2 agosto 2016, prevede una compressione degli spazi ambulatoriali, inclusi quelli per l'esercizio dell'attività libero professionale, sino alla conclusione dei lavori prevista tra circa 4 anni;
- a causa dell'emergenza COVID, al fine garantire il necessario distanziamento imposto dalle normative per il contenimento del contagio, l'Azienda ha disposto la riduzione degli slot orari disponibili per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria all'interno dei locali dell'Azienda, e che pertanto non risultano ulteriori spazi disponibili per soddisfare le esigenze dei dirigenti medici che esercitano attività libero professionale presso il PO Pini;

Visti i testi delle convenzioni allegati alla presente proposta che regolano lo svolgimento dell'attività libero professionale presso gli studi privati dei professionisti;

Ritenuto pertanto:

- di accogliere la richiesta del dott. Filippo Randelli e della dott.ssa Simona Odella di attivazione di due studi professionali privati in regime di intramoenia allargata, da gestire secondo le linee guida regionali e la normativa sopracitata, riservandosi il diritto di modificare o ritirare predetta autorizzazione qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima;
- di approvare, la sottoscrizione della convenzione con il professionista, assegnando la funzione di DEC alla DMP del PO Pini;
- di dare atto che il presente atto non comporta maggiori oneri per l'Azienda;

Acquisiti con nota depositata in atti il parere favorevole alla stipula della convenzione da parte del Direttore Medico di Presidio e del Direttore Sanitario

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 302 del 28 MAG. 2020

1. di accogliere la richiesta del dott. Filippo Randelli e della dott.ssa Simona Odella di attivazione di due studi professionali privati in regime di intramoenia allargata, da gestire secondo le linee guida regionali e la normativa sopracitata, riservandosi il diritto di modificare o ritirare predetta autorizzazione qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima;
2. di approvare la sottoscrizione delle convenzioni con il dott. Filippo Randelli e con la dott.ssa Odella, assegnando la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto alla DMP del PO Pini;
3. di dare atto che il presente atto non comporta maggiori oneri per l'Azienda;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.


DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)


DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)


DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)


DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott. Ssa Paola M. S. Pini)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 302 del 28 MAG. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal - 1 GIU. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. _____ pagine e n. _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Gauchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

My

st

**CONVENZIONE TRA L'ASST CSOT PINI-CTO E LA DOTT.SSA SIMONA ODELLA
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
INTRAMURARIA PRESSO LO STUDIO PRIVATO DEL PROFESSIONISTA.**

PREMESSO CHE:

- a) l'art 2 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha apportato una serie di modificazioni all'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 avente ad oggetto "Attività libero-professionale intramuraria". In particolare, la lett. b) del richiamato articolo ha stabilito che le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del successivo comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) entro il 31 marzo 2013, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono procedere alla predisposizione e attivazione, di un'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete. Con l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura è pertanto garantito l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico;
- c) in data 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 49/CRS) è stata sancita l'Intesa Stato-Regioni , ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni, sullo schema del decreto del Ministro della salute recante: "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete di supporto alle attività di libera professione intramuraria;
- d) in data 30.04.2013 con nota prot. n. H1.2013.0013062, Regione Lombardia ha concesso alle Aziende Sanitarie presso le quali non risultino disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero-professionale la facoltà di concedere, su richiesta degli interessati, la temporanea continuazione dello

svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali già autorizzati ai sensi del comma 3° - art. 22 bis del d.l. 223/2006, utilizzando modalità tecnico-organizzative compatibili con quelle definite dal d.l. 158/2012, fino all'attuazione delle emanande disposizioni della Giunta Regionale;

- e) con DGR XI/603 dell'1/10/2018 la Giunta Regionale ha approvato la proposta di progetto di legge recante modifiche al Titolo I, al Titolo 2 e all'Allegato 1 della L.R. 30 Dicembre 2009 n. 33 ("Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità") in cui, tra l'altro, all'art. 1, comma 1, lettera bb) viene "autorizzato in via sperimentale lo svolgimento dell'attività libero professionale con le modalità dell'intramoenia allargata secondo i criteri e i presupposti previsti dalla normativa vigente";

CONSIDERATO CHE:

1. la presente convenzione è finalizzata a regolamentare lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria presso gli studi dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lett. c) della richiamata normativa, nelle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dove, sulla base degli esiti della prevista ricognizione regionale, sono presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili spazi per l'esercizio dell'attività suddetta;
2. nell'ASST PINI-CTO sono presenti le condizioni ed i presupposti che consentono l'utilizzo dello studio professionale secondo le modalità, i criteri e le valutazioni effettuate congiuntamente con Regione Lombardia;

TRA

La ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari 1, C.F./P.I. 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima (di seguito denominata "ASST Pini/CTO"),

E

La dott.ssa Simona Odella, nata a Milano, il 03/11/1973 e residente a Milano (MI), C.F. DLLSMN73S43F205H, e-mail simona.odella@asst-pini-cto.it, disciplina di Ortopedia e Traumatologia, in servizio a tempo indeterminato presso la UOC MCM, con la posizione funzionale di Dirigente Medico, inquadrato nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia (di seguito denominato "Professionista").

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

(Oggetto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro, presso lo studio del Professionista sito in Corso di Porta Romana n. 55 - Milano (MI). Le modalità dello svolgimento sono contenute nel Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'Attività Libero Professionale, nonché negli articoli che seguono e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art.2

(Svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria)

L'attività, da rendersi in regime di libera professione intramuraria, da parte del Professionista non deve essere in contrasto con quella istituzionale e verrà svolta con un volume orario e prestazionale non superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

Il nucleo di valutazione, di cui all'art.31 del CCNL 8 giugno 2000, procederà ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività libero-professionale intramuraria, svolta dal Professionista.

Art.3

(Infrastruttura di rete – Funzioni e competenze dell'Azienda e del professionista per l'erogazione del servizio)

Il professionista, con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dalla Regione di appartenenza, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

- espletamento dell'attività di prenotazione;
- espletamento dell'attività di fatturazione;
- inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'Azienda dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.

Il Professionista si impegna affinché le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e in raccordo con l'ASST PINI-CTO.

Art.4

(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP).

Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'Azienda mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

Art.5

(Ripartizione dei proventi)

L'Azienda provvederà a riconoscere al Professionista, ed all'eventuale personale aziendale di supporto all'uopo individuato, i proventi derivanti dall'attività in parola, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, secondo la ripartizione interna applicata agli introiti derivanti da prestazioni libero professionali effettuate da Dirigenti Medici Professionisti intramoenia afferenti al PO Pini.

Art.6

(Durata)

La presente convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della Legge n. 189/2012 modificativa della Legge n. 120/2007, di durata annuale, scade il 31.12.2020 ed è rinnovabile se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione, ed in ogni caso in via transitoria fino all'attuazione delle emanande disposizioni della Giunta Regionale ai sensi della nota n. pro. H1.2013.0013062 del 30.04.2013.

Art.7

(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)

1. L'Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero-professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero-professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda in formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione.
2. E' condizione di esclusione dalla possibilità di svolgimento dell'attività libero professionale presso lo studio convenzionato con il presente atto, il caso in cui accanto a professionisti dipendenti in regime di

esclusività o convenzionati del SSN operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del SSN ovvero dipendenti non in regime di esclusività.

3. Il professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi previsti dall'art. 3 della convenzione.
4. Il professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'Azienda con preavviso di 30 giorni. In tal caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.
5. La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

Art.8

(Clausola di salvaguardia)

1. La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art.2, comma 1 lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia

Art.9

(Requisiti strutturali e igienico organizzativi)

Il Professionista conferma il possesso dei requisiti strutturali ed igienico sanitari dello Studio.

La sorveglianza sanitaria, con esplicito riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. verrà svolta dalla ASST Pini/CTO per il proprio Personale, mentre la competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza e il rispetto delle normative in materia di sicurezza verranno svolte dal professionista sotto la sua responsabilità, essendo l'attività prestata presso gli ambienti dello studio professionale.

Il professionista metterà a disposizione dei pazienti i dispositivi di protezione individuale (di seguito, DPI), in relazione alle disposizioni *ratione temporis* applicabili, e sarà responsabile dello specifico all'utilizzo degli stessi, ove necessario.

Art.10

(Foro competente)

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Milano.

Art.11

(Registrazione)


La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto **26 MAG 2020**

ASST G. PINI-CTO

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Saverio Laurelli



Il Professionista

Dott.ssa Simona Odella

CONVENZIONE TRA L'ASST CSOT PINI-CTO E IL DOTT. FILIPPO RANDELLI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESSO LO STUDIO PRIVATO DEL PROFESSIONISTA.

PREMESSO CHE:

- a) l'art 2 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha apportato una serie di modificazioni all'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 avente ad oggetto "Attività libero-professionale intramuraria". In particolare, la lett. b) del richiamato articolo ha stabilito che le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del successivo comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) entro il 31 marzo 2013, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono procedere alla predisposizione e attivazione, di un'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete. Con l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura è pertanto garantito l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico;
- c) in data 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 49/CRS) è stata sancita l'Intesa Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni, sullo schema del decreto del Ministro della salute recante: "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete di supporto alle attività di libera professione intramuraria;
- d) in data 30.04.2013 con nota prot. n. H1.2013.0013062, Regione Lombardia ha concesso alle Aziende Sanitarie presso le quali non risultino disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero-professionale la facoltà di concedere, su richiesta degli interessati, la temporanea continuazione dello

svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali già autorizzati ai sensi del comma 3° - art. 22 bis del d.l. 223/2006, utilizzando modalità tecnico-organizzative compatibili con quelle definite dal d.l. 158/2012, fino all'attuazione delle emanande disposizioni della Giunta Regionale;

- e) con DGR XI/603 dell'1/10/2018 la Giunta Regionale ha approvato la proposta di progetto di legge recante modifiche al Titolo I, al Titolo 2 e all'Allegato 1 della L.R. 30 Dicembre 2009 n. 33 ("Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità") in cui, tra l'altro, all'art. 1, comma 1, lettera bb) viene "autorizzato in via sperimentale lo svolgimento dell'attività libero professionale con le modalità dell'intramoenia allargata secondo i criteri e i presupposti previsti dalla normativa vigente";

CONSIDERATO CHE:

1. la presente convenzione è finalizzata a regolamentare lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria presso gli studi dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lett. c) della richiamata normativa, nelle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dove, sulla base degli esiti della prevista ricognizione regionale, sono presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili spazi per l'esercizio dell'attività suddetta;
2. nell'ASST PINI-CTO sono presenti le condizioni ed i presupposti che consentono l'utilizzo dello studio professionale secondo le modalità, i criteri e le valutazioni effettuate congiuntamente con Regione Lombardia;

TRA

La ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari 1, C.F./P.I. 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima (di seguito denominata "ASST Pini/CTO"),

E

Il dott. Filippo Randelli, nato a Milano, il 02/10/1971 e residente a Milano (MI), C.F. RNDFFP71R02F205B, e-mail filippo.randelli@asst-pini-cto.it, disciplina di Ortopedia e Traumatologia, in servizio a tempo indeterminato presso la UOC I Clinica Ortopedica, con la posizione funzionale di Dirigente Medico, inquadrato nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia (di seguito denominato "Professionista").

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

(Oggetto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro, presso lo studio del Professionista sito in Via Baracchini n. 10, Milano (MI). Le modalità dello svolgimento sono contenute nel Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'Attività Libero Professionale, nonché negli articoli che seguono e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art.2

(Svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria)

L'attività, da rendersi in regime di libera professione intramuraria, da parte del Professionista non deve essere in contrasto con quella istituzionale e verrà svolta con un volume orario e prestazionale non superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

Il nucleo di valutazione, di cui all'art.31 del CCNL 8 giugno 2000, procederà ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività libero-professionale intramuraria, svolta dal Professionista.

Art.3

(Infrastruttura di rete – Funzioni e competenze dell'Azienda e del professionista per l'erogazione del servizio)

Il professionista, con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dalla Regione di appartenenza, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

- espletamento dell'attività di prenotazione;
- espletamento dell'attività di fatturazione;
- inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'Azienda dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.

Il Professionista si impegna affinché le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e in raccordo con l'ASST PINI-CTO.

Art.4

(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP).

Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'Azienda mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

Art.5

(Ripartizione dei proventi)

L'Azienda provvederà a riconoscere al Professionista, ed all'eventuale personale aziendale di supporto all'uopo individuato, i proventi derivanti dall'attività in parola, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, secondo la ripartizione interna applicata agli introiti derivanti da prestazioni libero professionali effettuate da Dirigenti Medici Professionisti intramoenia afferenti al PO Pini.

Art.6

(Durata)

La presente convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della Legge n. 189/2012 modificativa della Legge n. 120/2007, di durata annuale, scade il 31.12.2020 ed è rinnovabile se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione, ed in ogni caso in via transitoria fino all'attuazione delle emanande disposizioni della Giunta Regionale ai sensi della nota n. pro. H1.2013.0013062 del 30.04.2013.

Art.7

(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)

1. L'Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero-professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero-professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda in formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione.
2. E' condizione di esclusione dalla possibilità di svolgimento dell'attività libero professionale presso lo studio convenzionato con il presente atto, il caso in cui accanto a professionisti dipendenti in regime di

esclusività o convenzionati del SSN operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del SSN ovvero dipendenti non in regime di esclusività.

3. Il professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi previsti dall'art. 3 della convenzione.
4. Il professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'Azienda con preavviso di 30 giorni. In tal caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.
5. La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

Art.8

(Clausola di salvaguardia)

1. La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art.2, comma 1 lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia

Art.9

(Requisiti strutturali e igienico organizzativi)

Il Professionista conferma il possesso dei requisiti strutturali ed igienico sanitari dello Studio.

La sorveglianza sanitaria, con esplicito riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. verrà svolta dalla ASST Pini/CTO per il proprio Personale, mentre la competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza e il rispetto delle normative in materia di sicurezza verranno svolte dal professionista sotto la sua responsabilità, essendo l'attività prestata presso gli ambienti dello studio professionale.

Il professionista metterà a disposizione dei pazienti i dispositivi di protezione individuale (di seguito, DPI), in relazione alle disposizioni *ratione temporis* applicabili, e sarà responsabile dello specifico all'utilizzo degli stessi, ove necessario.

Art.10

(Foro competente)

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Milano.

Art.11

(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto **26 MAG 2020**

ASST G. PINI-CTO

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Saverio Laurelli



Il Professionista

Dott. Filippo Randelli